



F.I.S.C.T.

Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo



**Codice Disciplinare
Regolamento di Giustizia Sportiva**

CAPO I - ORDINAMENTO	2
Disciplina e giustizia	2
Garanzie e incompatibilità	2
Il Giudice.....	2
Il Procuratore	2
La commissione disciplinare.....	2
La commissione di appello	3
Astensione, ricusazione o incompatibilità degli organi di giustizia.....	3
Le candidature	3
CAPO II – IL CODICE	4
Il codice di disciplina e giustizia.....	4
Ordinamento della giustizia, nomina giudice e competenza	4
Infrazioni e sanzioni.....	4
Art. 1 - Doveri ed obblighi generali.....	4
Art. 2 - Illecito e obbligo di denuncia	5
Art. 3 - Illecito amministrativo.....	5
Art. 4 - Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti e cessioni	5
Art. 5 - Responsabilità del giocatore e del club	6
Art. 6 - Responsabilità delle associazioni in particolare	6
Art. 7 - Sanzioni inerenti alla disputa delle gare – Punizione -Arbitraggi	6
Art. 8 - Sanzioni inerenti alla gestione amministrativa, adempimenti di natura economica	7
Art. 9 - Sanzioni inerenti alla gestione degli eventi ufficiali.....	8
Art. 10 - Sanzioni a carico delle associazioni e dei tesserati.....	9
Art. 11 - documenti f.i.s.c.t., prove, notifica, ricorso e sua decisione	9
Art. 12 - Infrazioni.....	10
Art. 13 - Progressione ed esecuzione	11
Art. 14 - Sospensione cautelare.....	11
Art. 15 - Inasprimento delle sanzioni -La recidiva.....	11
Art. 16 - Esecuzione delle sanzioni	12
Art. 17 - La prescrizione	12
Art. 18 - La riabilitazione.....	13
Art. 19 - Norma finale	13
Rispetto del codice di disciplina e giustizia	13

CAPO I - ORDINAMENTO

DISCIPLINA E GIUSTIZIA

GARANZIE E INCOMPATIBILITÀ

Le figure preposte alla soluzione delle controversie tra la Federazione i soci ed i tesserati normalmente sono i Probiviri. Nelle competizioni sociali con caratteristiche prettamente sportive sono previste delle figure preposte al giudizio in caso di inosservanza delle norme statutarie, regolamentari e sportive.

IL GIUDICE

Il Giudice ha competenza a deliberare, unicamente, sulla base dei documenti ufficiali di gara (referto ufficiale dell'arbitro dell'incontro); omologa la partite disputate ed esamina i reclami riferiti allo svolgimento di qualsiasi partita ed adotta le decisioni del caso. Il Giudice viene nominato dal collegio dei probiviri nel momento in cui gli stessi vengono eletti, possono essere nominati anche uno o più supplenti, che restano in carica per i 4 (quattro) esercizi successivi subentranti in caso di incompatibilità palese o derivante da ricusazione accolta o astensione volontaria. Per la decadenza e per l'integrazione dell'organo stesso, valgono le disposizioni stabilite nello statuto della Federazione.

IL PROCURATORE

Esplica le inchieste derivanti dal sorgere di fatti che possono configurare violazione dello statuto o dei regolamenti, od altri avvenimenti nei quali si ravvisino o denunciino violazioni alle normative non di specifica competenza del Giudice. Svolge altresì le funzioni requirenti davanti agli organi di giustizia. Il procuratore a conclusione delle indagini preliminari avviate su denuncia degli interessati, tramite il Segretario della Federazione, o d'ufficio, qualora sia venuto a conoscenza di violazioni disciplinari:

- a) Formula il capo di imputazione con il seguente esercizio dell'azione disciplinare contestando la specifica norma violata e allegando i fatti ed i documenti posti a fondamento dell'azione;
- b) Provvede a richiedere l'archiviazione in caso di manifesta infondatezza della notizia di violazione per la inidoneità degli elementi raccolti a sostenere l'accusa in giudizio;
- c) Esercita l'azione disciplinare in caso di rigetto della richiesta di archiviazione nelle forme e modi di cui alla precedente lettera a).

Il Procuratore è nominato dal collegio dei Probiviri nel momento in cui gli stessi vengono eletti, possono essere nominati anche uno o più supplenti che restano in carica per i 4 (quattro) esercizi successivi subentranti in caso di incompatibilità palese o astensione volontaria. Per la decadenza e per l'integrazione dell'organo stesso, valgono le disposizioni stabilite nello statuto della Federazione.

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Esamina in seconda istanza i ricorsi avverso alle violazioni accertate dal giudice. Giudica in prima istanza su quanto inquisito dal Procuratore in ogni caso ove si appalesino violazioni alle normative non di competenza del Giudice. La commissione disciplinare è composta da 3 (tre)

membri, un Presidente e da 2 (due) titolari, è nominata dal consiglio direttivo e resta in carica per in carica per 4 (quattro) esercizi. Per la decadenza e per l'integrazione dell'organo stesso, valgono le disposizioni stabilite nello statuto della Federazione. In caso di astensione volontaria o accoglimento della istanza di ricusazione la Commissione viene integrata, per la deliberazione del singolo provvedimento, con apposita nomina di un membro temporaneo nominato dal Collegio dei Probiviri.

LA COMMISSIONE DI APPELLO

Esamina i ricorsi avversi alle decisioni della Commissione Disciplinare ed è composta dal collegio dei Probiviri.

Decide sulla richiesta di archiviazione formulata dal Procuratore emettendo provvedimento di archiviazione o invitando il Procuratore ad esercitare l'azione disciplinare.

ASTENSIONE, RICUSAZIONE O INCOMPATIBILITÀ DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

E' fatto obbligo agli organi di giustizia di astenersi dal trattare i procedimenti in cui siano parti interessate i Clubs di appartenenza o suoi associati, nonché prossimi congiunti del componente dell'organo di giustizia.

E' facoltà del singolo associato o del club proporre istanza di ricusazione avverso i soli organi di giustizia giudicanti che non abbiano avanzato tempestiva richiesta di astensione.

L'istanza di ricusazione e la richiesta di astensione sono formulate, entro il termine di 24 ore dalla ricezione degli atti procedurali, a mezzo di mail con ricevuta inviata alla casella di posta elettronica ufficiale dell'organo ricevente.

Competente a decidere sulla richiesta di astensione volontaria e sulla istanza di ricusazione, nonché a rilevare d'ufficio i casi di incompatibilità palese del Giudice è la Commissione Disciplinare, la quale decide entro 48 ore dalla proposizione della richiesta o istanza di ricusazione. La proposizione di istanza di ricusazione o la richiesta di astensione volontaria sospende i termini di deliberazione.

Competente a decidere sulla richiesta di astensione volontaria e sulla istanza di ricusazione, nonché a rilevare d'ufficio i casi di incompatibilità palese della Commissione Disciplinare e del Procuratore Federale, nonché sulle richieste di astensione del Procuratore Federale è il Collegio dei Probiviri il quale decide entro 48 ore dalla proposizione della richiesta o istanza di ricusazione. La proposizione di istanza di ricusazione o la richiesta di astensione volontaria sospende i termini di deliberazione.

Competente a decidere sulla richiesta di astensione volontaria e sulla istanza di ricusazione, nonché a rilevare d'ufficio i casi di incompatibilità palese del Collegio dei Probiviri è il Presidente Federale il quale decide, senza formalità entro 48 ore dalla proposizione della richiesta o istanza di ricusazione. La proposizione di istanza di ricusazione o la richiesta di astensione volontaria sospende i termini di deliberazione.

LE CANDIDATURE

In tutti i casi, il Giudice, il Procuratore, i componenti la commissione disciplinare, prima di essere nominati devono presentare regolare candidatura agli organi che sono preposti alla loro nomina..

CAPO II – IL CODICE

IL CODICE DI DISCIPLINA E GIUSTIZIA

ORDINAMENTO DELLA GIUSTIZIA, NOMINA GIUDICE E COMPETENZA

La F.I.S.C.T. si avvale per la propria disciplina e giustizia, del Giudice e della Commissione Disciplinare che è formata da 3 (tre) componenti e della Commissione di Appello che è composta dal collegio dei Proviviri. Tutti gli organi di giustizia agiscono in condizioni di piena autonomia.

L'imparzialità del loro operato è garantita dal rigoroso rispetto delle norme in vigore.

I Giudice e la commissione disciplinare vengono nominati secondo quanto previsto dal presente regolamento; qualsiasi tesserato in regola con quanto previsto dallo statuto sociale, presentando regolare candidatura, può ricoprire la carica di Giudice o di componente della commissione disciplinare. Non possono essere nominati organi di giustizia, soggetti che hanno subito condanne per violazioni gravi delle norme statutarie, ad eccezione dei fatti connessi alla normale attività agonistica

Il collegio dei Proviviri può disporre la sostituzione temporanea e ad hoc del Giudice, dei membri della Commissione Disciplinare in caso d'immotivata e perdurante inattività del componente l'organo di giustizia: tale provvedimento deve essere ampiamente motivato e pubblicato attraverso gli organi di diffusione e comunicazione della Federazione.

Il giudice è competente, in prima istanza, per tutte le infrazioni, di cui al presente codice, compiute prima durante e dopo lo svolgimento degli incontri. Le competenze degli organi della giustizia e le relative procedure sono stabilite altresì, dallo statuto, dal presente codice di giustizia e dalle leggi vigenti.

INFRAZIONI E SANZIONI

I tesserati, i quali compiano infrazioni ed illeciti suscettibili di sanzione secondo il presente codice di giustizia, saranno puniti a seconda della gravità della sanzione stessa, cioè con sanzione ad hoc, anche più grave della minima e, se del caso, cumulativamente con altre. E' fatto obbligo agli organi di giustizia di commisurare le sanzioni alla effettiva gravità della violazione motivando i criteri utilizzati per la scelta e la gradazione delle sanzioni comminate.

ART. 1 - DOVERI ED OBBLIGHI GENERALI

1. Le persone e gli organismi soggetti all'osservanza delle norme federali devono mantenere condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura sportiva, economica e sociale.
2. I tesserati sono tenuti a rispondere agli organi della giustizia, se convocati nell'ambito di un procedimento disciplinare, compreso quello per illeciti amministrativi.

3. Ai tesserati è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di altri tesserati, nonché di fare comunicati o dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardano fatti per i quali sono in corso procedimenti disciplinari. I trasgressori saranno puniti a seconda della gravità delle dichiarazioni, facendo riferimento alle infrazioni previsto dal successivo art. 12.
4. I tesserati che pubblicamente, con esternazioni o mantengono comportamenti o rilasciano dichiarazioni, direttamente od indirettamente, idonei a costituire incitamento a forme di violenza, sono puniti con proposta di esclusione secondo quanto previsto in merito dallo statuto.

ART. 2 - ILLECITO E OBBLIGO DI DENUNZIA

1. Rispondono di illecito i tesserati e le associazioni, per responsabilità diretta sia essa anche oggettiva o presunta, i quali compiono, inducono altri o consentono volontariamente che altri, a loro nome o nel loro interesse, compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento od il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio in classifica.
2. In caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato, oppure se il vantaggio in classifica o durante il torneo è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate.
3. Il tesserato che comunque abbia avuto rapporti con associazioni o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti, ovvero che sia venuto a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, ha il dovere di informarne, senza indugio, mediante esposto-lettera, la Commissione Disciplinare.

ART. 3 - ILLECITO AMMINISTRATIVO

1. I tesserati e i componenti del Consiglio Direttivo legittimamente in carica sono tenuti a fornire alla Commissione Disciplinare risposte complete e veritiere a tutti i quesiti ad esse rivolte ed a produrre tutti i documenti richiesti da tali organi. In caso di mancata, parziale, alterata o falsificata documentazione, nonché di mendace, reticente o parziale risposta ai quesiti, essi e/o la associazione responsabile sono punibili con la sanzione dell'ammenda con diffida, salva la più grave sanzione che possa esserle irrogata per fatti più gravi preveduti dai commi seguenti. Per i Consiglieri ritenuti colpevoli di violazioni di natura economico-amministrativa e/o di mala gestio del patrimonio sociale, la sanzione è aggravata sino all'inibizione perpetua da incarichi sociali, alla esclusione o proposta di esclusione.
2. I tesserati che, mediante falsificazione dei propri o di altri documenti ovvero per mancata documentata affiliazione alla F.I.S.C.T., ovvero per accertata posizione irregolare (squalifica et similia), tentano di ottenere od ottengono l'iscrizione ad una competizione sportiva a cui non avrebbero potuto essere ammessi sulla base delle disposizioni vigenti al momento del fatto sono puniti con una delle sanzioni previste dal comma n°2 in poi del successivo art. 10.

ART. 4 - DOVERI E DIVIETI IN MATERIA DI TESSERAMENTI, TRASFERIMENTI E CESSIONI

1. Ai tesserati è fatto divieto, nello svolgimento di pratiche comunque attinenti al trasferimento da una associazione all'altra di avvalersi di mediatori.

2. Agli stessi è fatto altresì divieto di svolgere tali pratiche, tranne che l'attività non sia svolta nell'interesse del proprio club.
3. I trasgressori sono puniti con l'ammonizione, fatta salva la maggiore gravità.

ART. 5 - RESPONSABILITÀ DEL GIOCATORE E DEL CLUB

1. I tesserati che hanno la legale rappresentanza dei club sono ritenuti corresponsabili, sino a prova contraria, delle infrazioni ascritte ai club medesimi. Il giocatore che funge da capitano della squadra in una determinata gara è ritenuto responsabile, a termini del presente Codice, delle infrazioni compiute dai giocatori della sua squadra non individuati. Tale responsabilità decade nel momento in cui è comunque individuato l'autore dell'atto.
2. I club possono essere ritenuti anche responsabili in via presuntiva a titolo "oggettivo" nei casi previsti dal presente Codice.

ART. 6 - RESPONSABILITÀ DELLE ASSOCIAZIONI IN PARTICOLARE

1. Le associazioni rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme sociali.
2. Le associazioni sono oggettivamente responsabili dell'operato dei propri dirigenti, soci e tesserati agli effetti disciplinari.
3. Agli stessi effetti disciplinari le associazioni rispondono, a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori.
4. Le associazioni sono presunte responsabili degli illeciti di natura sportiva a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad esse estranee. La presunzione di responsabilità si ha per superata se dalle prove fornite dalla associazione risulti, anche in via di fondato e serio dubbio, che il club medesimo non ha partecipato all'illecito e lo ha ignorato.

ART. 7 - SANZIONI INERENTI ALLA DISPUTA DELLE GARE – PUNIZIONE - ARBITRAGGI

1. Le associazioni e/o il tesserato ritenuti responsabili, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, sono puniti con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-5 (0-4 per i tornei a squadre) o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dall'avversario, se a questi più favorevole.
2. Tuttavia, non si applica la punizione "sportiva" della perdita della gara nell'ipotesi di fatti o situazioni, imputabili ad accompagnatori o sostenitori che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico. In tal caso il responsabile, anche oggettivamente, è punito con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara. Se il fatto o la situazione è di particolare tenuità o di particolare gravità, può essere irrogata, in luogo di tale sanzione minima, una delle sanzioni di cui al comma dell'articolo 10.
3. La punizione "sportiva" della perdita della gara può essere inflitta ad entrambi gli interessati quando la responsabilità dei fatti di cui al comma precedente risulti proprio di entrambi.
4. Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi della giustizia stabilire se e in quale misura, essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento

della gara. Nell'esercizio di tali poteri gli organi della giustizia possono dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare e adottare il provvedimento della punizione di perdita della gara. Fuori dei casi indicati, gli Organi della giustizia, quando ricorrano estremi di carattere eccezionale, possono annullare la gara e disporre la ripetizione, ovvero l'effettuazione.

5. La punizione della perdita della gara è inflitta in particolare alla società che: fa partecipare alla gara tesserati squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte; la posizione irregolare del giocatore (anche di riserva inclusa), in violazione alle disposizioni contenute nell'Handbook o alle norme FISTF, determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa, ovvero risultino inseriti nella distinta presentata all'arbitro. Non si applica la punizione sportiva nel caso in cui l'identità del giocatore sia accertata ancorché gli eventuali documenti presentati all'arbitro per la identificazione prima della gara siano insufficienti. Sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari a carico della associazione.
6. È consentito affidare l'arbitraggio delle partite ad altri tesserati, purché in regola con il tesseramento e con le norme sociali. Gli arbitri sono tenuti al rispetto delle regole formali e sostanziali (statuto, codice di disciplina, regolamento di gioco) che disciplinano gli incontri di gioco, prima, durante e dopo lo svolgimento dei medesimi. In particolare essi sono tenuti a governare scrupolosamente le fasi preliminari degli incontri (sorteggio, calcio d'inizio, verifica delle miniature etc..), l'andamento della gara e, soprattutto, a refertare attentamente, ultimata, la medesima. Nel referto dovranno essere compilate adeguatamente tutte le parti in esso previste, sottoscrivendo lo stesso in modo che ne sia chiara la provenienza. Il referto è infatti l'unico documento o prova da ritenersi valido nel giudizio di accadimenti di natura "sportiva". Il mancato rispetto di quanto appena previsto o altresì stabilito, in materia, dal regolamento di gioco, dallo statuto, e dall'Handbook in vigore, comporterà per l'arbitro o gli arbitri, l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 10, in relazione alle violazioni esemplificate dal successivo art. 12.

ART. 8 - SANZIONI INERENTI ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA, ADEMPIMENTI DI NATURA ECONOMICA

Le associazioni affiliate sono responsabili della veridicità di tutta la documentazione trasmessa in sede di rinnovo tesseramento del club e di tutti i loro soci. Sanzioni che si estenderanno anche in caso di documentazione irregolare in sede di trasferimenti. Dichiarazioni parziali, alterate, mendaci e trasmesse oltre i termini saranno passibili di sanzioni previste dal comma n°2 in poi ex art. 10. Le società sono responsabili di tutti gli adempimenti di natura economica nei confronti della F.I.S.C.T., anche per crediti individuali riferiti a singoli atleti. La trasgressione o violazione di norme contenute nel presente regolamento, nel Regolamento Finanze e nell'Handbook vigenti, sono passibili di sanzioni disciplinari e pecuniarie, secondo quanto previsto. Oltre i termini perentori previsti, trascorsi ulteriori 30 gg., il non assolvimento degli adempimenti di natura economica comporta l'inasprimento delle sanzioni con responsabilità oggettiva del club e squalifica minima di mesi sei da ogni manifestazione, fermo restando il perdurare dell'azione esecutiva per le ammende non pagate. La competenza a deliberare appartiene in primo grado alla Commissione

Disciplinare, in seguito a richiesta di deferimento e proposta sanzionatoria da parte del Procuratore anche a seguito di segnalazione dell'organo competente.

ART. 9 - SANZIONI INERENTI ALLA GESTIONE DEGLI EVENTI UFFICIALI

1. Le associazioni responsabili dell'organizzazione di eventi ufficialmente inseriti nel calendario sportivo del "F.I.S.C.T. Tour" o tornei internazionali disputati su territorio nazionale, sono soggetti ad ottemperare le norme contenute nel Handbook F.I.S.C.T. vigente. La trasgressione o violazione delle norme ivi contenute li renderà passibili di sanzioni disciplinari e pecuniarie, secondo quanto previsto dall'art. 10 comma 1 e successivi. La competenza a deliberare appartiene in primo grado alla Commissione Disciplinare, in seguito a richiesta di deferimento e proposta sanzionatoria del Procuratore. Le associazioni responsabili dell'organizzazione di eventi ufficialmente inseriti nel calendario sportivo del "F.I.S.C.T. Tour" o tornei internazionali disputati in territorio nazionale che non ottemperassero alle disposizioni contenute nel Handbook F.I.S.C.T. vigente saranno passibili di sanzioni disciplinari e pecuniarie, secondo quanto previsto. La trasgressione o violazione delle norme ivi contenute, renderà applicabile la gradualità delle sanzioni secondo quanto stabilito dall'art. 10 comma 2 e successivi. La competenza a deliberare appartiene in primo grado alla Commissione Disciplinare, in seguito a richiesta di deferimento e proposta sanzionatoria del Procuratore anche a seguito di segnalazione dell'organo competente.
2. Le associazioni responsabili dell'organizzazione di eventi ufficialmente inseriti nel calendario sportivo del "F.I.S.C.T. Tour" o tornei internazionali disputati in territorio nazionale, sono soggetti ad ottemperare le norme contenute nel Handbook F.I.S.C.T. vigente. La trasgressione o violazione delle norme ivi contenute li renderà passibili di sanzioni disciplinari e pecuniarie, secondo quanto previsto. Oltre i termini perentori previsti, trascorsi ulteriori 30 gg., il non assolvimento degli adempimenti di natura economica comporta l'inasprimento delle sanzioni con responsabilità oggettiva del club e squalifica minima di mesi sei da ogni manifestazione. La competenza a deliberare appartiene in primo grado alla Commissione Disciplinare Nazionale, in seguito a richiesta di deferimento e proposta sanzionatoria del Procuratore anche a seguito di segnalazione dell'organo competente.
3. Le associazioni che hanno provveduto a trasmettere regolare iscrizione del proprio team a eventi ufficialmente inseriti nel calendario sportivo del "F.I.S.C.T. Tour" o tornei internazionali disputati in territorio nazionale, sono soggetti ad ottemperare le norme contenute nel Handbook F.I.S.C.T. vigente. La trasgressione o violazione delle norme ivi contenute li renderà passibili di sanzioni disciplinari e pecuniarie, secondo quanto previsto dall'art. 10 comma 1 e successivi. La competenza a deliberare appartiene in primo grado alla Commissione Disciplinare Nazionale, in seguito a richiesta di deferimento e proposta sanzionatoria del Procuratore anche a seguito di segnalazione dell'organo competente.
4. Le associazioni che hanno provveduto a trasmettere regolare iscrizione dei propri tesserati a eventi ufficialmente inseriti nel calendario sportivo del "F.I.S.C.T. Tour" o tornei internazionali disputati in territorio nazionale, sono soggetti ad ottemperare le norme contenute nel Handbook F.I.S.C.T. vigente. La trasgressione o violazione delle norme ivi contenute li renderà passibili di sanzioni disciplinari e pecuniarie, secondo quanto previsto dall'art. 10 comma 1 e successivi. La competenza a deliberare

appartiene in primo grado alla Commissione Disciplinare Nazionale, in seguito a richiesta di deferimento e proposta sanzionatoria del Procuratore anche a seguito di segnalazione dell'organo competente.

ART. 10 - SANZIONI A CARICO DELLE ASSOCIAZIONI E DEI TESSERATI

Le associazioni e i tesserati che si rendono responsabili della violazione delle norme dello Statuto, delle presenti norme federali e di ogni altra disposizione vigente sono punibili, secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, con una o più delle seguenti sanzioni anche in via cumulativa e progressiva:

1. Ammonizione;
2. ammenda con diffida (€ 10 e multipli);
3. penalizzazione di punti in classifica;
4. squalifica a tempo determinato, fino a anni tre;
5. retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o qualsiasi altra competizione sportiva;
6. esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione sportiva, con eventuale assegnazione ad uno dei campionati di categoria inferiore;
7. non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato o del girone di competenza, o di competizione ufficiale ;
8. non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni;
9. punizione sportiva della perdita della gara nelle ipotesi previste dall'Art. 7 del presente codice.

Tuttavia, qualora l'organo di giustizia valuti di particolare gravità l'infrazione, per la quale irroga una di tali sanzioni nella durata massima, può formulare, con la stessa delibera, proposta alla Commissione di Appello perché venga dichiarata, nei confronti della associazione o del tesserato la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria di gioco della F.I.S.C.T. La proposta può essere impugnata, come previsto dall'art. 11, n. 4. L'Organo di giustizia, in caso di illecito sportivo o amministrativo, può prendere in considerazione, qualora lo ritenga tale da giustificare una diminuzione della sanzione, la circostanza che la società o il tesserato abbia fornito, ammettendo la propria responsabilità, un contributo decisivo per impedire o attenuare le conseguenze del fatto, oppure per portare alla scoperta ed alla ricostruzione del fatto stesso e alla identificazione dei responsabili. I soggetti colpiti dai provvedimenti di cui sopra possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione trova esecuzione, soltanto attività amministrativa nell'ambito delle proprie associazioni, la sanzione disciplinare è immediatamente esecutiva mentre l'eventuale sanzione pecuniaria è sospesa sino al pronunciamento dell'ultimo grado di giudizio, altrimenti, in mancanza di proposto circostanziato ricorso, è dovuta entro 7 gg. dalla notifica del provvedimento.

ART. 11 - DOCUMENTI F.I.S.C.T., PROVE, NOTIFICA, RICORSO E SUA DECISIONE

1. I provvedimenti della giustizia sono presi collegialmente, salvo che per il Giudice, a maggioranza e vengono adottati con provvedimenti pubblici.
2. Le prove delle infrazioni, sono basate, sui referti degli arbitri, del Capo Arbitro, del responsabile COL, dei componenti degli Organi di Giustizia. In particolare le infrazioni sono rilevabili, in primo grado e quindi dal Giudice, dal referto arbitrale. Qualora, quest'ultimo, si dovesse rilevare non esauriente a dirimere ogni dubbio, il Giudice stesso può richiedere un supplemento di referto all'arbitro de quo o apposita

dichiarazione scritta e sottoscritta del Capo Arbitro o del responsabile del COL. Non sono ammesse altre prove nonché le dichiarazioni testimoniali di alcun tipo o provenienza, né scritte né orali per il 1° grado di giudizio. Queste saranno richieste e tenute in considerazione per i restanti gradi di giudizio. Le prove degli illeciti e comunque di quanto altro sia in violazione delle norme e regolamenti federali, sono basate, sui referti degli arbitri, del Capo Arbitro, e del responsabile COL, su esposto di uno qualsiasi componente il consiglio direttivo e il settore tecnico-sportivo, su denuncia di un singolo tesserato salvo ratifica di uno dei componenti testé cennati, sul capo d'imputazione formulato dal Procuratore. Sono salvi i maggiori poteri d'indagine attribuiti dallo statuto al medesimo, nell'esercizio dei quali può acquisire anche dichiarazioni testimoniali anche verbali, purché, previa verbalizzazione recante le generalità del dichiarante, ne sia dato ampio e motivato riscontro nella formulazione del capo d'accusa. È fatto divieto di azionare procedimenti disciplinari sulla scorta di denunce anonime o dichiarazioni orali non verbalizzate mediante indicazione delle generalità del dichiarante.

3. La notifica della infrazione da parte della Giustizia avverrà mediante provvedimento comunicato dall'indirizzo ufficiale di posta elettronica della Segreteria della F.I.S.C.T. ai club affiliati, nonché su apposita sezione "decisioni giustizia" del sito ufficiale F.I.S.C.T.. Riguardo la notifica ai soggetti sanzionati, questa va indirizzata alla mail ufficiale di riferimento del club di appartenenza comunicata alla F.I.S.C.T. Stessa procedura verrà attuata per la eventuale parte lesa del provvedimento sanzionatorio. Contestualmente verrà avvisato della trasmissione del provvedimento, tramite sms, il responsabile o referente ufficiale del club.
4. Il ricorso avverso i provvedimenti della giustizia deve essere notificato dal ricorrente entro 72 (settantadue) ore all'indirizzo di posta elettronica disciplinare@fisct.it a conferma di lettura indicando, tra le prove previste nei precedenti commi, le eventuali prove a suo discarico.
5. Le decisioni di secondo grado avverso i ricorsi sono prese nelle stesse modalità di cui al presente comma 1.
6. Avverso l'appello di cui al precedente comma, il tesserato può ricorrere in terza ed ultima istanza alla Commissione di Appello, rappresentata dal Collegio dei Probiviri, nelle stesse modalità e nei stessi termini di cui al presente comma 4 all'indirizzo di posta elettronica probiviri@fisct.it. La CAF provvederà con le stesse modalità di cui al presente comma 1.
7. I termini di impugnazione di cui ai commi 4 e 6 sono da ritenersi perentori a pena di inammissibilità del ricorso.

ART. 12 - INFRAZIONI

Sono infrazioni gli atti o i comportamenti contrari al regolamento di giuoco o al presente regolamento commessi dai tesserati o dalle associazioni durante la disputa di una gara o durante una manifestazione. Esse vengono rilevate dall'arbitro o dal capo arbitro le cui loro decisioni all'istante in merito sono inappellabili. Vengono demandate poi alla giustizia per i successivi provvedimenti opportuni. Si distinguono in:

- A. Giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di altri tesserati;
- B. comportamenti o dichiarazioni, direttamente od indirettamente, idonei a costituire incitamento a forme di violenza;

- C. atti diretti ad alterare lo svolgimento od il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio in classifica;
- D. espressioni di stizza eccessiva o bestemmie pronunciate nell'ambito della manifestazione sportiva, così come manifestazioni di esultanza offensive dell'avversario;
- E. offesa ad avversario, arbitro, capo arbitro o COL;
- F. minaccia verbale di aggressione ad avversario, arbitro, capo arbitro o COL;
- G. tentata aggressione ad avversario, arbitro, capo arbitro o COL;
- H. aggressione ad avversario, arbitro, capo arbitro o COL;
- I. violenza o furto, anche tentato, contro attrezzatura di gioco e non, propria o di altri;
- J. tenuta di gioco non conforme al regolamento vigente;
- K. rifiuto od allontanamento ingiustificato al turno di arbitraggio;
- L. omissione totale o parziale di referto arbitrale;
- M. condotta arbitrale negligente;

ART. 13 - PROGRESSIONE ED ESECUZIONE

I responsabili delle violazioni sono punibili al momento, secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, salvo provvedimento giustizia successivo, con una o più delle seguenti sanzioni anche in via cumulativa e progressiva:

1. Dalla lettera A alla F, invito verbale all'astensione, ammonizione, espulsione e perdita della gara, allontanamento;
2. dalla lettera G alla I, espulsione e perdita della gara, allontanamento;
3. lettera H ed I, eventuale proposta di esclusione a seconda della gravità;
4. dalla lettera J alla L, invito verbale alla conformità, allontanamento a seconda della gravità;
5. lettera M, allontanamento.

Nei casi di tornei a squadre, l'espulsione diretta o il cumulo sino alla tripla ammonizione comportano la squalifica per i successivi turni di gioco a cui il club è tenuto ad ottemperare, salvo gravità.

ART. 14 - SOSPENSIONE CAUTELARE

Nei casi gravi di violazione di norme statutarie o regolamentari, nonché dei principi generali dell'ordinamento sportivo e dell'associazionismo, il consiglio direttivo o il Procuratore possono richiedere alla Commissione Disciplinare di disporre, motivando in via cautelare e previa sommaria istruzione, la sospensione da ogni attività sportiva dei tesserati nei cui confronti è istituito o è in corso procedimento disciplinare. Avverso il provvedimento di sospensione o di rigetto della richiesta è ammesso ricorso al Collegio dei Provibiri nelle forme e termini di cui al precedente art. 11.

ART. 15 - INASPRIMENTO DELLE SANZIONI -LA RECIDIVA

1. Le associazioni od il tesserato che, dopo essere stato punito per una qualsiasi violazione delle norme contenute nello Statuto o nella normativa, ne commette altra e/o della medesima indole nella stessa stagione sportiva, soggiace ad aggravamento della sanzione.
2. Ai fini della recidiva, sono valutate anche le sanzioni irrogate per gravi violazioni disciplinari commesse nel precedente biennio. Spetta all'Organo della giustizia fissare

i limiti dell'aggravamento della sanzione, tenuto conto della gravità della infrazione e dei precedenti disciplinari.

3. Le violazioni dell'art. 1, comma 2, da parte dei dirigenti e soci di una società, quando di esse la stessa debba rispondere oggettivamente, sono valutate ai fini della recidiva. Nei casi di tornei a squadre per i fatti che hanno comportato la punizione sportiva della perdita della gara, la recidiva comporta la penalizzazione del punteggio in classifica.

ART. 16 - ESECUZIONE DELLE SANZIONI

1. Le sanzioni che comportino squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di notifica e pubblicazione del comunicato ufficiale.
2. Le sanzioni, a chiunque inflitte, che non possono essere scontate, in tutto od in parte, nella annata in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive.
3. Nel caso in cui il giocatore od il tesserato colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, la sanzione viene scontata per le residue gare ufficiali della nuova società di appartenenza.
4. Tutti i provvedimenti si danno per conosciuti, con presunzione assoluta, alla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale.
5. Le sanzioni disciplinari irrogate dagli Organi della giustizia sportiva sono immediatamente esecutive, anche se contro di esse venga presentato ricorso.

La commissione disciplinare o la commissione di appello, in presenza di gravi motivi, possono, su richiesta del ricorrente, sospendere l'esecutività della sanzione, ivi compresa, dell'eventuale ammenda. La sospensione ha effetto retroattivo alla data del provvedimento impugnato. Il mancato pagamento dell'ammenda ad opera del tesserato o della società responsabile, eventualmente anche in solido con il tesserato stesso, comporta l'impossibilità per entrambi di partecipare ai tornei del F.I.S.C.T. Tour. Superati i 30 gg. di ritardo rispetto al termine perentorio previsto per il pagamento della sanzione pecuniaria erogata, l'ulteriore sanzione disciplinare per soggetti inadempienti comporterà, per i medesimi, la squalifica minima di mesi sei da ogni manifestazione, fermo restando il perdurare dell'azione esecutiva per le ammende non pagate. La competenza a deliberare appartiene in primo grado al Giudice.

ART. 17 - LA PRESCRIZIONE

Le infrazioni di carattere disciplinare e gli illeciti in genere si prescrivono al termine della stagione successiva a quella in cui è stato posto in essere l'ultimo atto diretto a commettere le infrazioni stesse. I diritti di natura economica (le ammende) si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati.

L'esercizio dell'azione disciplinare da parte del Procuratore e la pendenza del procedimento disciplinare sospendono il decorso del termine prescrizione fino alla data di definitiva esecutività del provvedimento. In ogni caso il termine massimo di prescrizione non può superare il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui decorrerebbe il termine ordinario di prescrizione.

Qualora la violazione delle norme statutarie e disciplinari configuri un illecito penale accertato dall'Autorità Giudiziaria Nazionale, il termine prescrizione dell'azione disciplinare si prescrive nel termine previsto dalla normativa codicistica.

ART. 18 - LA RIABILITAZIONE

Le persone e le associazioni nei cui confronti si avvenuta l'esclusione secondo quanto previsto dallo statuto possono, dopo un anno essere riabilitate dal Presidente, a seguito di loro istanza, quando concorrano le seguenti condizioni:

- i. che dal fatto l'interessato non abbia tratto, direttamente o indirettamente vantaggio economico;
- ii. che ricorrano particolari condizioni d'ordine morale e sportivo che facciano presumere che l'infrazione non venga più ripetuta.

Il Presidente decide, con succinta motivazione, d'intesa con il Vice-Presidente, sentito il Consiglio Direttivo e, se lo ritiene indispensabile, l'Organo di Giustizia.

La falsità o, comunque, la non piena veridicità nella dichiarazione di cui ai precedenti punti comporta il rigetto della istanza ovvero, se successivamente accertata, la decadenza dell'atto di riabilitazione, senza possibilità alcuna di essere successivamente riabilitato.

ART. 19 - NORMA FINALE

L'ignoranza dello statuto e delle norme federali non può essere invocata a nessun effetto. Tutti gli atti ufficiali emessi dalla Federazione si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione o notifica mediante e-mail di riferimento a conferma di lettura. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, valgano sia le leggi vigenti che il giudizio di equità.

RISPETTO DEL CODICE DI DISCIPLINA E GIUSTIZIA

Nelle manifestazioni sociali sono istituiti degli organi di "giustizia" che hanno il compito specifico di garantire il rispetto, da parte di tutti gli associati ed i tesserati delle norme statutarie e dei regolamenti della Federazione, ovvero in particolare l'osservanza del codice di disciplina e giustizia sportiva incluso l'uso di sostanze e metodi considerate dopanti.